



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 – Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 5 DEL 26/01/2026

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore 17:40,

nella residenza comunale è presente il Commissario Prefettizio Gaetano Losa, nominato con Decreto del Prefetto di Verona fasc.n. W.A.F.241/2026 Area II, prot. uscita n. 0005501 del 19/01/2026, acquisito al protocollo dell'Ente con registrazione al n. 1993 del 20/01/2026, per la provvisoria amministrazione del Comune.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Massimo Di Marco.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 – Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

Il Funzionario Responsabile Gilberto Zenaro

CONSIDERATO che:

- con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché prevedere soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, come previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali, come previsto dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, secondo il quale i comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge;

VISTO l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008 e s.m.i., e che i comuni possono deliberare aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

VISTO l'art. 1 commi da 750 a 752 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che così recita:

“750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della , del testo unico di cui al legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c).

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento”



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 – Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2007 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale IRPEF;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05 luglio 2012 di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% per l'anno 2012;

DATO ATTO che la medesima aliquota dello 0,8% è stata confermata per tutte le successive annualità in sede di approvazione dei rispettivi bilanci annuali di previsione;

PRESO ATTO che:

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 6 del sopracitato Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale IRPEF prevede una soglia di esenzione per i redditi annuali sino ad €. 10.000,00;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento;

PROPONE

1. **DI CONFERMARE**, per i motivi descritti in premessa, per l'anno d'imposta 2026 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. **DI DARE ATTO** che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di San Bonifacio alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze in via telematica per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 – Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

uccessivamente

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

in relazione all'urgenza di dare corso ai successivi adempimenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 – Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
GAETANO LOSA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO DI MARCO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
